

ATTO N. DD 5402

DEL 23/10/2021

Rep. di struttura DD-QA3 N. 181

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEI SINISTRI D'IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA FRANCHIGIA DI € 20.000,00 DELLA POLIZZA R.C.T./R.C.O E GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ANNI 2022/2023/2024. - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO.

Premesso che:

- la copertura assicurativa *R.C.T./R.C.O.* in corso di validità prevede l'assicurazione dei rischi della Città Metropolitana derivanti da responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori d'opera, con una franchigia, come per gli anni passati, di € 20.000,00 in *Self Insurance Retention* (S.I.R.);
- tale franchigia implica che l'Amministrazione si faccia carico dei risarcimenti dei primi 20.000,00 € di ciascun sinistro in R.C.T./R.C.O., nonché della gestione di tutte le pratiche sinistro d'importo pari o inferiore alla suddetta soglia di franchigia;
- questo Ente gestisce pertanto interamente la sinistrosità entro l'importo di franchigia e necessita per tale fine del supporto di un gestore sinistri.

Considerato che:

- si rende pertanto necessario acquisire un servizio di gestione dei sinistri sotto soglia di franchigia assicurativa in S.I.R. di € 20.000,00 non essendovi all'interno dell'Ente strutture dotate delle professionalità necessarie alla gestione tecnica, trattazione e liquidazione dei sinistri di responsabilità civile, quali periti iscritti al ruolo dei periti assicurativi tenuto dall'IVASS, medici legali, liquidatori;
- dall'analisi della reportistica delle annualità maggiormente consolidata dei sinistri finora gestiti in ambito S.I.R. è possibile stimare un'aspettativa di circa 325 sinistri per ciascun anno solare a cui consegue la necessità di gestire 325 richieste di risarcimento danno in ambito R.C.T./R.C.O. sotto la soglia di franchigia assicurativa di € 20.000,00.

Ritenuto pertanto di dover acquisire il servizio in argomento secondo le seguenti linee guida:

- la gestione, istruzione, definizione, liquidazione, eventuale pagamento, nell'interesse della Città Metropolitana di Torino, con l'utilizzo di mezzi e risorse dell'impresa appaltatrice, di tutti i sinistri



Città metropolitana di Torino

derivanti da responsabilità civile verso terzi o verso prestatori d'opera, il cui ammontare non superi il valore della franchigia contrattuale predetta, denunciati nel periodo di riferimento e fino alla loro definizione;

- che il rapporto contrattuale si svolgerà sotto la direzione, il controllo e coordinamento dell'Ufficio Assicurazioni della Città Metropolitana di Torino;
- che i sinistri di cui siano accertati i presupposti di responsabilità della Città Metropolitana d'importo pari o inferiore ad € 2.000,00, siano definiti e liquidati al danneggiato direttamente dalla società appaltatrice dietro successivo rimborso, previa positiva verifica della correttezza dell'operato, da parte dell'ufficio assicurazioni della Città Metropolitana;
- che i sinistri d'importo superiore ad € 2.000,00 sino alla soglia di franchigia contrattuale di € 20.000,00, di cui siano accertati i presupposti di responsabilità della Città Metropolitana, siano invece definiti dalla società appaltatrice, su preventiva approvazione della Città Metropolitana, e liquidati direttamente al danneggiato dalla Città Metropolitana.

Visto quanto sopra, gli uffici della Direzione Finanze e Patrimonio della Città metropolitana hanno definito i Capitolati per la gestione in appalto del "Servizio di brokeraggio amministrativo per la Città Metropolitana di Torino", allegati in formato digitale al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che l'acquisto in oggetto è stato inserito nell'atto di programmazione biennale di cui all'art. 21 comma 6 del D.lgs. 50/2016, approvato con Deliberazione consiliare n. 62-2021 del 30-09-2021 di aggiornamento del DUP 2021 CUI S01907990012202100012;

Considerato che, per le motivazioni sopra enunciate, occorre procedere all'individuazione delle modalità di affidamento dell'appalto in oggetto;

Ritenuto che non è possibile suddividere il presente appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale;

Dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono beni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto di avviare una procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio in oggetto condotta attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A., messa a disposizione della Città Metropolitana di Torino a seguito di accordo con la società di committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.a, per l'importo a base di gara di Euro 190.125,00, con invito rivolto agli operatori economici individuati dal RUP;

Dato atto che per il servizio in oggetto non è possibile la suddivisione in più lotti considerate sia l'antieconomicità sia la difficoltà di gestione derivante dal suo eventuale frazionamento su più operatori economici;

Considerato che come previsto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in L. 76/2021, come modificato con DL 77/2021 convertito in L. 10/2021, per affidamenti di importo pari o superiore a 139.000,00 Euro e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le forniture e i servizi, le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Ritenuto di avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, condotta attraverso la piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. messa disposizione della Città Metropolitana di Torino a seguito di accordo con la società di committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.a., con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati dal Rup tra quelli registrati sulla suddetta piattaforma alla data di invio dell'invito per l' "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA E GESTIONE SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO", per l'importo a base di gara di Euro 190.125,00 (IVA esclusa);

Ritenuto che tale modalità di accesso alla procedura negoziata soddisfi pienamente i principi di non discriminazione e concorrenza nonché il principio di rotazione;

Ritenuto che il presente appalto non presenta carattere transfrontaliero ai fini dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 come modificato con D.L. 32/2019;

Dato atto che:

- l'aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato con D.L.32/2019, valutata sulla base dei criteri individuati nel capitolato speciale d'appalto;
- in presenza di almeno tre offerte ammesse, si procederà all'individuazione, ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 cc. 5,6,7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. È fatta salva la facoltà di cui al c. 6 del medesimo articolo;

L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avverrà entro i termini di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020, decorrenti dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica e in forma di scrittura privata, con sottoscrizione anche asincrona e remota mediante firma digitale o firma elettronica avanzata senza successiva repertoriazione, ma semplice registrazione nell'apposita procedura dell'Ente dal Dirigente del della Direzione Finanza e Patrimonio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Preso atto che trattasi di prestazione di servizi di natura intellettuale non si applica quanto previsto dell'art.

95 comma 10 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. relativamente all'indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali.

Preso atto che per quanto attiene il costo della manodopera trattandosi di base d'asta costituita da corrispettivi per prestazioni rese da liberi professionisti le cui parcelle non sono assoggettate a minimi tariffari e né riconducibili ad alcuna forma di contrattazione collettiva, non è possibile dare applicazione al disposto dell'art. 23 comma 16 della Legge 50/2016 e s.m.i. e pertanto la base d'asta è calcolata sulla scorta dei costi pregressi del precedente appalto.

Dato atto che non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Dato atto che il costo complessivo dell'affidamento del Servizio di cui trattasi è pari ad Euro 190.125,00 (oltre IVA di legge), (di competenza negli anni 2022/2023/2024) e la contrattualizzazione dell'affidamento è subordinata alla copertura finanziaria dello stesso.

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dott. Enrico Miniotti, Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio;

Considerato che si rende altresì necessario individuare il Direttore di Esecuzione del Contratto che, ai sensi dell'art. 31 comma 5 della Legge 50/2016 e s.m.i e delle linee guida ANAC coincide con il Responsabile Unico del Procedimento.

Ritenuto di prenotare ai sensi del D. Lgs. 18/2011 e s.m.i. la spesa lorda complessiva presunta di € 231.952,50 (€ 190.125,00 costo del servizio oltre IVA pari ad € 41.827,50) come di seguito indicato:

Importo	Miss/ Progr	Titolo	Bilancio pluriennale - Anno -	Ca p	Macro ag gregat o	Cofog	Te u	R i c	Codice Piano dei conti V livello	Ann o
77.317,50	01/ 02	1 spese correnti	2022	430 0	10	01.3	8	3	U.1.10.04.99.999	2022
Importo	Miss/ Progr	Titolo	Bilancio pluriennale - Anno -	Ca p	Macro ag gregat o	Cofog	Te u	R i c	Codice Piano dei conti V livello	Ann o
77.317,50	01/ 02	1 spese correnti	2023	430 0	10	01.3	8	3	U.1.10.04.99.999	2023

Importo	Miss/ Progr	Titolo	Bilancio pluriennale - Anno -	Ca p	Macro ag gregat o	Cofog g	Te u	R i c	Codice Piano dei conti V livello	Ann o
77.317,50	01/ 02	1 spese correnti	2024	430 0	10	01.3	8	3	U.1.10.04.99.999	2024

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 – 2022 - 2023 e relativi allegati”

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 è stato approvato il PEG 2021;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 e 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto metropolitano.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
- l'art.1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n.56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art.4 Legge 5 giugno 2003, n.131.
- l'art. 48 dello Statuto metropolitano.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di avviare la procedura negoziata ai sensi: dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di gestione dei sinistri d'importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di € 20.000,00, prevista nella polizza R.C.T./R.C.O e gestione dei sinistri attivi della Città Metropolitana di Torino di durata annuale con avvio del servizio in data 01/01/2022, per un importo a base di gara di € **190.125,00** oltre IVA pari ad € 41.827,50 e per un importo complessivo di € 231.952,50 senza oneri per la sicurezza dovuti all'interferenza delle attività, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto approvato, quale parte integrante e sostanziale;

2. l'aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato con D.L.32/2019, valutata sulla base dei criteri individuati nel capitolato speciale d'appalto;
3. di dare atto che al momento le convenzioni attive stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, non comprendono servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento, né trova applicazione l'art. 1 comma 3 e comma 13 della legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012, e i servizi oggetto del presente appalto non sono acquisibili né sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, né sul mercato elettronico della centrale di committenza regionale né è stata attivata apposita piattaforma dalla Stazione Appaltante;
4. di dare atto che trattandosi di prestazione di servizi di natura intellettuale non si applica quanto previsto dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. relativamente all'indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali;
5. di dare che per quanto attiene il costo della manodopera trattandosi di base d'asta costituita da corrispettivi per prestazioni rese da liberi professionisti le cui parcelle non sono assoggettate a minimi tariffari e né riconducibili ad alcuna forma di contrattazione collettiva, non è possibile dare applicazione al disposto dell'art. 23 comma 16 della Legge 50/2016 e s.m.i. e pertanto la base d'asta è calcolata sulla scorta dei costi pregressi del precedente appalto;
6. di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2021, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (progetto n. **2021/740**) la spesa complessiva di Euro € 231.952,50;
7. di prenotare ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. la spesa lorda complessiva presunta di € 231.952,50 come di seguito indicato:

Importo	Miss/ Progr	Titolo	Bilancio pluriennale - Anno -	Ca p	Macro ag gregat o	Cofog	Te u	R i c	Codice Piano dei conti V livello	Ann o
77.317,50	01/ 02	1 spese correnti	2022	430 0	10	01.3	8	3	U.1.10.04.99.999	2022
Importo	Miss/ Progr	Titolo	Bilancio pluriennale - Anno -	Ca p	Macro ag gregat o	Cofog	Te u	R i c	Codice Piano dei conti V livello	Ann o
77.317,50	01/ 02	1 spese correnti	2023	430 0	10	01.3	8	3	U.1.10.04.99.999	2023

8. di registrare, ai soli fini informatici, la prenotazione di spesa sull'anno 2024 di Euro 77.317,50 nel seguente modo:

Importo	Miss/ Progr	Titolo	Bilancio	Ca	Macro	Cofog	Te	R	Codice	Ann
---------	----------------	--------	----------	----	-------	-------	----	---	--------	-----

	Progr		pluriennale - Anno -	p	aggregato	g	u	i c	Piano dei conti V livello	o
77.317,50	01/ 02	1 spese correnti	2024	430 0	10	01.3	8	3	U.1.10.04.99.999	2024

9. di dare atto che la Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto ove impossibilitata a garantire gli adempimenti contrattuali di propria competenza nel rispetto della normativa vigente di riferimento;
10. di individuare quale Responsabile unico del procedimento il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio Dott. Enrico Miniotti;
11. di demandare al Dirigente della Direzione Centrale Unica Contratti e Appalti, che vista il presente provvedimento come nulla osta alla modalità di gara prescelta, l'espletamento della procedura di gara come indicato nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi (modificato con decreti del Sindaco Metropolitano n. 31045 e 31095 del 28/12/2018);
12. di dare atto che il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio provvederà alla sottoscrizione di tutti i contratti di assicurazione ed in ogni altro incombente ad essi relativi apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

Torino, 23/10/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

APPALTO DI SERVIZI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI
GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA E
GESTIONE SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI TORINO

Capitolato speciale d'appalto

INDICE

TITOLO I	<u>Oggetto dell'appalto</u>	pag. 03
TITOLO II	<u>Disciplinare di gara</u>	pag. 04
TITOLO III	<u>Contratto d'affidamento del servizio di gestione dei sinistri d'importo pari o inferiore alla franchigia di € 20.000,00 nella polizza R.C.T./R.C.O. e gestione sinistri attivi della Città Metropolitana di Torino</u>	pag. 13

TITOLO I

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto:

1. il servizio di gestione dei sinistri passivi d'importo uguale o inferiore alla franchigia assicurativa contrattuale di € 20.000,00 prevista dalla Polizza R.C.T./R.C.O. della Città Metropolitana di Torino, per il periodo di 3 anni a partire dal 01/01/2022, con riferimento a tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Città Metropolitana di Torino nel periodo anzidetto di durata contrattuale a prescindere dalla data di accadimento del sinistro;
2. la gestione dei sinistri attivi, intesa come l'attività di recupero del danno al patrimonio materiale e finanziario, occorso all'ente in conseguenza di eventi addebitati a responsabilità civile di soggetti terzi, sia in ipotesi di RCA che di RCT, verificatisi nel periodo suddetto ed anche in epoca precedente con la sola esclusione dei sinistri per i quali è già eventualmente maturata la prescrizione;
3. lo svolgimento dell'attività di formazione del personale preposto alla gestione dei sinistri dalla Città Metropolitana di Torino.

(Cat. 6 CPV 66519400-5).

Nel presente appalto la prestazione è unica: non si distingue una prestazione principale da una secondaria.

Per le specifiche tecniche del servizio si rinvia alle norme contenute nel Titolo III.

Il contratto di servizio, da stipularsi con la Società aggiudicataria, richiamerà integralmente le condizioni previste al Titolo III.

Art. 2 - Importo complessivo presunto a base di gara

L'importo complessivo presunto dell'appalto posto a base di gara ammonta ad annui Euro 63.375,00 oltre ad IVA di legge e così complessivi Euro 190.125,00 oltre IVA .

Tale importo è stato calcolato sulla base di una previsione presuntiva annua, per la durata dell'appalto, di n. 325 sinistri passivi.

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Trattasi di servizi di natura intellettuale.

Art. 3 - Durata

L'appalto ha durata di anni 3 decorrenti dalle ore 24,00 della data di comunicazione di avvio del servizio da parte della Città Metropolitana di Torino, presumibilmente in data 01/01/2022.

Il rapporto contrattuale durerà comunque fino alla definizione d'ogni richiesta risarcitoria pervenuta nel periodo sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui

all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 106 comma 11 del D.Lgs.50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Per problematiche attinenti alla copertura finanziaria del costo del servizio complessivamente inteso (risarcimenti compresi), il contratto potrà avere anche durata inferiore a quella prevista al comma 1 del presente articolo senza che l'appaltatore possa vantare indennizzi, rimborsi, risarcimenti o altre pretese in genere a qualsiasi titolo.

Art. 4 - Quinto d'obbligo

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso d'esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto alle stesse condizioni del contratto.

TITOLO II

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 5 - Procedura di gara

In applicazione dell'art. 1 c. 2 lett. b del D.L. 76 convertito con Legge 120/2020 la procedura di scelta del contraente avrà la forma della procedura negoziata art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e verrà condotta attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A., messa a disposizione della Città Metropolitana di Torino a seguito di accordo con la società di committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.a. con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati dal Rup tra quelli registrati sulla suddetta piattaforma alla data di invio dell'invito.

Art. 6 – Modalità di gara

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore della Società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutato sulla base dei criteri individuati infra dal presente capitolato, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con offerta economica espressa in termini di ribasso percentuale da applicarsi alla base di gara, con esclusione delle offerte in aumento.

L'anomalia delle offerte sarà valutata in base all'art. 97 comma 3 del D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art.95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

I soggetti candidati rimangono impegnati per il solo fatto di avere presentato l'offerta, mentre la stazione appaltante è libera di non procedere all'aggiudicazione senza che i

soggetti candidati in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

L'aggiudicazione della gara è subordinata all'adozione dell'apposito provvedimento da parte dei competenti organi; pertanto, il verbale di gara non terrà luogo di contratto.

Art. 7 – Requisiti di partecipazione alla gara

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 singoli o raggruppati ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, nonché i Consorzi ex art. 48 D. Lgs. 50/2016, che siano in possesso dei seguenti requisiti a pena d'esclusione:

a) Requisiti di carattere generale

- a.1 insussistenza delle condizioni d'esclusione dalla partecipazione alle procedure d'affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- a.2 iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio o in uno dei registri professionali o commerciali, se concorrente d'altro Stato membro dell'U.E.. Le attività previste dalle iscrizioni dovranno comprendere quelle oggetto del presente appalto.

b) Requisiti d'idoneità tecnico professionale

di avere svolto nel triennio 2018/2019/2020 servizi di gestione dei sinistri nel ramo R.C.T. (esclusa R.C. auto), di durata almeno annuale, a favore di almeno due Enti Locali Territoriali di cui almeno uno di questi con popolazione pari o superiore a 150.000 abitanti o, in alternativa, a favore di cinque compagnie nazionali o estere, con indicazione espressa dell'Ente committente.

c) Requisiti di esecuzione:

Impegno dell'appaltatore, in caso di aggiudicazione, ad avere un ufficio per il servizio di gestione sinistri nella Città di Torino;

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o di Consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c., i requisiti di cui al punti b e c, dovranno essere posseduti/dichiarati dal Raggruppamento o Consorzio nel suo complesso.

Il requisito di cui al punto **b) potrà** essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso ma in misura maggioritaria dalla capogruppo.

I requisiti di carattere generale (a.1 e a.2) dovranno invece essere posseduti da tutti i concorrenti in qualunque forma partecipino o si presentino alla gara.

Il possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere comprovato mediante documentazione ritenuta idonea dalla stazione appaltante.

In caso d'Associazione Temporanea d'Imprese:

- dovrà comunque essere eseguito il 100% del servizio;
- la società mandataria dovrà essere qualificata ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria
- l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppate.

Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore singolo e quale componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione sia del singolo che del raggruppamento.

Art. 8 - Modalità di presentazione e criteri d'ammissibilità delle offerte

Saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, come sopra individuati, che produrranno la seguente documentazione:

1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti:
 - d'essere iscritta alla Camera di Commercio o iscrizione equivalente in paesi UE, indicando inoltre:
 - la natura giuridica;
 - la denominazione;
 - la sede legale;
 - la data inizio attività;
 - l'oggetto dell'attività (comprendente l'oggetto della procedura);
 - dati anagrafici del titolare o in caso di Società, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - codice fiscale;
 - partita I.V.A.;
2. che nei confronti dell'operatore economico non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. che nei confronti di nessuna delle persone fisiche di cui all'art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016 operano le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1. Si precisa che, come esplicitato dal Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, i soggetti cui va riferita la disposizione di cui all'art. 80 comma 2 del D.Lgs.50/2016 sono quelli già previsti dall'art.85 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i.(codice delle leggi antimafia)
4. d'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili");
5. di possedere i requisiti d'idoneità professionale di cui all'art. 7 lettera b) del presente capitolato;
6. di aver tenuto conto, in sede di predisposizione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
7. dichiarare alternativamente:
 - a. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b. di non essere conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. (indicare quali) e di avere formulato l'offerta autonomamente;
10. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Capitolato disciplinante il servizio di cui trattasi e di ritenere il prezzo proposto remunerativo;
11. di impegnarsi, in caso d'aggiudicazione, ad avere un ufficio per il servizio di gestione sinistri nella Città di Torino;
12. (eventuale) la parte del servizio che si intende subappaltare a terzi .

Dovrà inoltre essere dichiarato/prodotto quant'altro previsto dal bando di gara.

Si precisa quanto segue:

a. in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese:

dovrà essere prodotta una dichiarazione d'intenti sottoscritta da tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento che indichi la futura Capogruppo mandataria alla quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, nonché l'impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016. Detta dichiarazione dovrà altresì contenere l'indicazione delle parti e della quota di servizio che ogni impresa facente parte il raggruppamento intende eseguire.

b. In caso di Raggruppamento d'Imprese già costituito nelle forme di legge dovrà essere prodotto l'atto costitutivo e la procura speciale al legale rappresentante della Capogruppo, nelle forme di legge, pena l'esclusione, ed ogni dichiarazione richiesta dal presente capitolato e dal bando potrà essere resa in nome e per conto dell'intero raggruppamento dal solo legale rappresentante della capogruppo.

Si rinvia alla lettera di invito per ulteriori adempimenti connessi alla partecipazione alla gara ed alla presentazione delle offerte.

Qualora non vengano confermate le dichiarazioni effettuate in sede d'offerta, l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed allo scorrimento della graduatoria.

Art. 9- Cauzione definitiva e modalità di costituzione

L'aggiudicataria dovrà presentare una garanzia definitiva a garanzia del corretto adempimento della prestazione, nella misura prevista dall'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 93 comma 4 del D.lgs. 50/2016 es.m.i. dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., potranno beneficiare delle riduzioni ivi previste. La cauzione sarà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in

particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

- dati sensibili. I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
- modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e a riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
- diritti del concorrente interessato. relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Art. 11– Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 12 – Andamento tecnico polizza R.C.T./R.C.O.

I dati relativi agli andamenti della sinistrosità in ambito R.C.T./R.C.O. sono reperibili sul portale dell'ente nella sezione Patrimonio – Assicurazioni.

Art. 13– Intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP

Il contratto è soggetto alla clausola risolutiva ex art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli.

Art. 14 – Criteri di valutazione delle offerte

La gara sarà aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.lgs 50/2016.

Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto e anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua.

In caso di offerte che presentino uguale punteggio complessivo, si procederà con le seguenti modalità:

- precederà nella graduatoria finale l'offerta che a parità di punteggio totale presenta un punteggio più alto nell'offerta qualitativa;
- in caso di punteggi parziali uguali (offerta qualitativa ed offerta quantitativa), si procederà per sorteggio.

Il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla presentazione dell'offerta. La presentazione dell'offerta vincola immediatamente l'offerente per tutta la durata del contratto.

Alle offerte verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti così ripartito:

offerta qualitativa: fino a 70 punti

offerta quantitativa: fino a 30 punti.

L'offerta sarà valutata dalla Commissione giudicatrice appositamente costituita ex art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con riferimento ai criteri nel prosieguo elencati mediante l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:

OFFERTA QUALITATIVA – CRITERIO A: massimo 70 punti

Ad ogni elemento dell'offerta qualitativa sono attribuiti i seguenti punteggi massimi, la cui somma è uguale a 70, che moltiplicati per la media dei coefficienti assegnati dai commissari (compreso tra 0 e 1) determineranno il punteggio da attribuire ad ogni singola componente

Offerta qualitativa (MAX PUNTI 70/100)		
Elementi	Punteggio massimo	Sub - elementi
<u>1. Proposte migliorative nella gestione dei sinistri R.C.T. in franchigia ed attivi, fermo restando le prescrizioni minime contenute nel capitolato</u>	45 punti	1.1 Grado di supporto agli utenti e alle strutture dell'ente preposte: max 12 punti 1.2 Azioni per il contenimento della spesa per risarcimenti a carico dell'ente: max 12 punti 1.3 Azioni per un rapido recupero dei danni occorsi al patrimonio dell'Ente: max 11 punti 1.4 Grado di efficacia dello strumento da fornirsi all'Ente per una migliore conoscenza dei propri rischi:

		max 10 punti
2. <u>Coordinatore del servizio (fermo restando i requisiti previsti dal Capitolato da considerarsi minimi).</u>	12 punti	2.1 qualificazione professionale ed esperienza del Coordinatore del servizio. (da dichiarare titolo di studio, curriculum, esperienze);
3. <u>Formazione rivolta al personale addetto all'Ufficio Assicurazioni (durata adeguata prevista 4 ore ad incontro)</u>	13 punti	3.1 incontri presso la sede della Città Metropolitana di Torino fino ad un massimo di 4 per ogni anno di servizio;

L'offerta qualitativa dovrà essere costituita da una relazione, debitamente sottoscritta in originale, in cui sia indicato quanto richiesto con riferimento agli elementi e sub-elementi sopra riportati.

Tale relazione dovrà essere redatta in un numero di facciate formato A4 non superiori a n.7.

Si precisa che la Commissione giudicatrice si asterrà dal valutare il testo eccedente il suddetto limite.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i membri dello stesso.

Con la presentazione dell'offerta, l'impresa si obbliga incondizionatamente nei confronti della Città Metropolitana di Torino ad effettuare il servizio nei modi e nei termini previsti dal presente Capitolato, unitamente a quelli proposti nella predetta relazione, al prezzo proposto nell'offerta. Per la Città Metropolitana di Torino il rapporto obbligatorio sorge solo dopo l'intervenuta esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento definitivo del servizio, con eventuale consegna in via d'urgenza in pendenza di stipula contrattuale.

Modalità di attribuzione dei punteggi:

Per i sub elementi **dell'elemento 1**, il coefficiente di qualità sarà determinato dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla seguente tabella:

VALUTAZIONE	GIUDIZIO	COEFFICIENTE DI QUALITA'
Ottimo	Soluzioni migliorative rispetto ai requisiti minimi di capitolato efficaci e ben strutturate ed articolate.	1,00
Buono	Soluzioni migliorative rispetto ai requisiti minimi di capitolato efficaci ancorché non ben strutturate ed articolate.	0,75
Sufficiente	Soluzioni migliorative rispetto ai requisiti minimi di capitolato accettabili ma poco strutturate.	0,50
Scarso	Soluzioni migliorative mediocri rispetto ai requisiti minimi di capitolato.	0,25
Insufficiente	Soluzioni migliorative rispetto ai requisiti minimi di capitolato carenti generiche ed	0,00

	inadeguate	
--	------------	--

Con riferimento **all'elemento 2 – sub criterio 2.1**, il coefficiente di qualità sarà determinato dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla seguente tabella:

VALUTAZIONE	GIUDIZIO	COEFFICIENTE DI QUALITA'
Ottimo	Anni di esperienza di cui all'art.4 del Titolo III del Capitolato Speciale d'appalto pari a 9 (nove) o superiori.	1,00
Buono	Anni di esperienza di cui all'art.4 del Titolo III del Capitolato Speciale d'appalto inferiori a 9 (nove) e superiori o pari a 7 (sette)	0,75
Sufficiente	Anni di esperienza di cui all'art.4 del Titolo III del Capitolato Speciale d'appalto inferiori a 7 (sette) e superiori o pari ad 5 (cinque)	0,50
Scarso	Anni di esperienza di cui all'art.4 del Titolo III del Capitolato Speciale d'appalto inferiori a 5 (cinque) e superiori 3 (tre).	0,25
Insufficiente	Soluzioni migliorative rispetto ai requisiti minimi di capitolato assenti	0,00

I punteggi verranno attribuiti valutando esclusivamente quanto eccedente i minimi previsti dal capitolato.

A tal proposito dovranno essere indicati espressamente i soggetti a favore dei quali è stato prestato servizio.

Il coefficiente di qualità per **l'elemento 3** Proposte di formazione rivolte al personale addetto all'Ufficio Assicurazioni – **sub criterio 3.1** Incontri presso la sede della Città Metropolitana di Torino, sarà determinato dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla seguente tabella:

VALUTAZIONE	GIUDIZIO	COEFFICIENTE DI QUALITA'
Ottimo	Per n. 4 incontri formativi presso la sede della Città Metropolitana di Torino	1,00
Buono	Per n. 3 incontri formativi presso la sede della Città Metropolitana di Torino	0,66
Sufficiente	Per n. 2 incontri formativi presso la sede della Città Metropolitana di Torino	0,33
Insufficiente	Per n. 1 incontro formativo presso la sede della Città Metropolitana di Torino	0,00

Il punteggio per ogni sub-elemento è determinato dalla media dei coefficienti variabili da zero a uno attribuiti da ogni commissario.

Si precisa che nella definizione delle medie dei coefficienti i numeri risultanti verranno considerati sino a ricomprendere le prime due cifre decimali dopo la virgola.

OFFERTA QUANTITATIVA - CRITERIO B – Ribasso sul costo complessivo presunto a base di gara: massimo 30 punti.

Il punteggio relativo al “Prezzo” , relativamente all’elemento di tipo quantitativo offerto, sarà determinato sulla base della formula seguente:

$$M(i) = 30 * r(i) / r(max)$$

dove:

M(i) = punteggio attribuito al i-esimo concorrente

r(i) = ribasso indicato nell’i-esima offerta

r(max) = ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).

La formula anzidetta applica la seguente proporzione:

$$r(max): 30 = r(i): M(i)$$

Il ribasso offerto da ciascun candidato viene messo in relazione inversamente proporzionale al massimo ribasso offerto (formula “allo sconto massimo” sulla piattaforma SINTEL). L’offerta con il maggior ribasso prende il massimo del punteggio economico previsto: a tutte le altre viene attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore in relazione all’entità del ribasso offerto.

Si precisa che nell’attribuzione dei punteggi si considera fino al secondo decimale dopo la virgola.

In ogni caso il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sarà quello preso a riferimento per determinare l’importo contrattuale.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara.

Ai fini della composizione della graduatoria finale, risultante dalla sommatoria dei parziali sia dell’offerta qualitativa che dell’offerta quantitativa verranno tenute valide le prime due cifre decimali dopo la virgola.

Composta la graduatoria finale il RUP procede alla verifica di eventuali offerte risultate anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del medesimo D.Lgs., la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

TITOLO III

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA FRANCHIGIA DI € 20.000,00 NELLA POLIZZA R.C.T./R.C.O E GESTIONE SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.

Art. 1 - Oggetto del servizio

- A. La Città Metropolitana di Torino ha previsto tra le clausole del Capitolato Speciale d'appalto per i servizi assicurativi della medesima a carico della Polizza R.C.T./R.C.O, una franchigia frontale per sinistro con metodo S.I.R. (*Self Insurance Retention*) di € 20.000,00 (ventimila,00). Il presente contratto ha per oggetto anzitutto la gestione, istruzione, definizione, liquidazione, eventuale pagamento, nell'interesse della Città Metropolitana di Torino, con l'utilizzo di mezzi e risorse sia tecniche che amministrative dell'impresa esterna, d'ora innanzi denominata "Società", di tutti i sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi o verso prestatori d'opera, il cui ammontare non superi il valore della franchigia contrattuale di € 20.000,00, e con specifico riferimento a tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Città Metropolitana di Torino nel periodo di durata contrattuale a prescindere dalla data di accadimento del sinistro;
- B. La gestione dei sinistri attivi, intesa come l'attività di recupero dei danni al patrimonio, materiale e finanziario, occorsi alla città Metropolitana di Torino in conseguenza di eventi addebitabili a responsabilità civile di soggetti terzi, sia in ipotesi di RCA di RCT, verificatisi nel periodo suddetto ed anche in epoca precedente con la sola esclusione dei sinistri per i quali è eventualmente già maturata la prescrizione.
- C. Lo svolgimento delle attività di formazione del personale preposto alla gestione dei sinistri della Città Metropolitana di Torino. La formazione dovrà riguardare: analisi della normativa pertinente, casi giurisprudenziali, concreta lettura/interpretazione di clausole tipo di polizze assicurative, aggiornamenti legislativi, responsabilità della pubblica amministrazione. Tale formazione dovrà essere svolta da soggetto in possesso di diploma di laurea in discipline giuridiche con comprovata esperienza in ambito assicurativo e nella gestione dei sinistri.

Art. 2 - Obiettivi del servizio di gestione dei sinistri sotto soglia di franchigia € 20.000,00 della polizza R.C.T./R.C.O. e di gestione dei sinistri attivi

Obiettivi di questo servizio sono:

- gestire i sinistri in ambito stragiudiziale od eventualmente giudiziale, relativi alla polizza R.C.T./R.C.O., per i quali l'entità del danno non ecceda la somma di € 20.000,00 fino al loro eventuale pagamento secondo quanto previsto dai successivi articoli;
- fornire alla Città Metropolitana uno strumento che permetta una migliore conoscenza dei propri rischi;
- contenere al minimo i tempi che intercorrono in ogni fase d'istruzione del sinistro;

- perseguire una sensibile riduzione delle richieste risarcitorie dei terzi, tramite un'oculata gestione delle pratiche liquidative dei danni risarcibili;
- garantire al cittadino danneggiato, quando ne ricorrano i dimostrati presupposti, una rapida risposta alle sue richieste.
- consentire il recupero dei danni occorsi al patrimonio dell'Ente entro una tempistica quanto più rapida possibile.
- formare il personale della Città Metropolitana attraverso lezioni sul campo e in aula con fornitura di materiale didattico finalizzato a garantire l'acquisizione di nozioni necessarie per la gestione sinistri.

Art. 3 – Modalità d'esecuzione del servizio di gestione dei sinistri entro soglia di franchigia € 20.000,00 della polizza R.C.T./R.C.O. e di gestione dei sinistri attivi

Il servizio si svolgerà sotto la supervisione dell'Ufficio Assicurazioni della Città Metropolitana di Torino.

E' compresa nel servizio l'intera gestione delle richieste di risarcimento, siano esse attive o passive, ovvero l'istruzione e la trattazione stragiudiziale od eventualmente giudiziale delle pratiche, fino alla loro definizione, secondo quanto di seguito previsto.

3.1 – Gestione del sinistro passivo:

la fase istruttoria della pratica di sinistro è diretta all'acquisizione di tutti gli elementi essenziali alla valutazione dei profili di responsabilità della Città Metropolitana di Torino (di seguito "Amministrazione") rispetto a ciascun evento dannoso per il quale è stata inoltrata denuncia.

La società non potrà procedere alla liquidazione del danno o alla formulazione di proposte di definizione bonaria del sinistro in assenza dei documenti di seguito indicati, o in caso di loro incompleta acquisizione o di riscontrata incoerenza degli elementi in essi acquisiti.

Dovrà essere altresì rispettata la procedura indicata di seguito:

Istruttoria:

a) acquisizione delle denunce di eventi dannosi/richieste di risarcimento:

- l'Amministrazione raccoglierà, tramite il proprio Ufficio Assicurazioni, le denunce di eventi dannosi/richieste di risarcimento procedendo, anche per via telematica, alla loro trasmissione con i relativi allegati alla Società.
- La Società non è autorizzata alla trattazione di sinistri che non siano stati preventivamente segnalati dall'Ufficio Assicurazioni dell'Amministrazione; in caso di denunce inviate direttamente da danneggiati alla Società, quest'ultima dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Assicurazioni dell'Amministrazione prima d'intraprendere qualsiasi iniziativa.
- La Società controlla e verifica tale documentazione, codificando ed inserendo i dati relativi a tale documentazione nel proprio sistema informatico.

b) Richiesta e documenti che deve produrre il presunto danneggiato:

- la richiesta di risarcimento del danneggiato deve contenere i suoi riferimenti, le modalità di tempo, luogo e di avvenimento del sinistro, nonché la descrizione della sua dinamica.
- La richiesta deve essere corredata o integrata con la documentazione (fiscale) delle spese sostenute come conseguenza del sinistro, con gli eventuali rapporti delle autorità intervenute, con le dichiarazioni testimoniali, con la

documentazione medica e con eventuale materiale fotografico ritratto nell'immediatezza del sinistro.

- L'onere di fornire tale documentazione grava esclusivamente sul presunto danneggiato ed è condizione essenziale affinché possa essere istruita la pratica di sinistro.
- In caso di incompletezza o imprecisione dei documenti sopra elencati, la Società dovrà richiedere le dovute precisazioni ed integrazioni al presunto danneggiato.
- Il presunto danneggiato dovrà altresì produrre ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la titolarità e regolarità dei beni danneggiati e delle attività svolte al momento del verificarsi del sinistro (ad es. certificati di proprietà, libretti di circolazione di veicoli, patenti di guida, autorizzazioni, scontrini/fatture fiscali, ecc...).

c) Primo contatto con il danneggiato:

- la società dovrà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia di sinistro prendere contatto scritto con il presunto danneggiato, specificando il proprio ruolo di gestore dei sinistri dell'Amministrazione ed inviando il modulo per il trattamento dei dati personali, al fine di ottenere dagli interessati la relativa autorizzazione

d) Relazione del Servizio competente dell'Amministrazione:

- Non potranno essere assunte determinazioni in merito alla definizione del sinistro in assenza della relazione del Servizio dell'Amministrazione competente in materia. Qualora la Società rilevi nella relazione elementi o circostanze da approfondire o fatti incoerenti con la dinamica del sinistro per come ricostruita al termine dell'istruttoria, dovranno essere richiesti ed acquisiti chiarimenti scritti dal medesimo Servizio.
- E' possibile prescindere dall'acquisizione della relazione del Servizio competente nei casi in cui dalla documentazione già acquisita si evinca la mancanza dei presupposti necessari di responsabilità dell'Ente.

e) Relazione del perito incaricato dalla Società:

- la relazione del perito incaricato è indispensabile per la liquidazione di qualsiasi tipo di danno materiale.
- Il perito dovrà effettuare le seguenti attività:
 - eseguire accertamenti sul luogo del sinistro predisponendo documentazione fotografica;
 - redigere una sintetica relazione in merito allo stato dei luoghi ed alla dinamica dei fatti corredata da osservazioni conclusive;
 - redigere una perizia sui beni danneggiati di stima dei danni subiti e di congruità delle spese sostenute e richieste dal presunto danneggiato.

f) Relazione del medico legale incaricato dalla Società:

- la relazione è indispensabile per la liquidazione di eventuali conseguenze derivanti da lesioni fisiche. A seguito della verifica sulla persona infortunata e sulla documentazione medica prodotta dalla medesima, la relazione dovrà esprimersi in merito alla congruità delle spese mediche sostenute dall'infortunato e sugli effetti invalidanti del sinistro in termini di percentuale di invalidità biologica e durata della malattia traumatica.

Valutazione dei profili di responsabilità dell'Amministrazione:

al termine dell'acquisizione dei documenti ed elementi istruttori precedentemente elencati e di tutti gli altri resosi indispensabili in funzione della peculiarità del sinistro, la Società deve effettuare una valutazione dei profili di responsabilità dell'Amministrazione redigendo un'analitica relazione scritta e datata che tenga conto anche dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità in relazione a ciascuna fattispecie trattata secondo quanto di seguito stabilito esaminando e verificando i seguenti punti:

1. la legittimazione passiva dell'Amministrazione e non allo stesso danneggiato o a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
2. la legittimazione attiva del presunto danneggiato ossia che il soggetto che promuove la richiesta di risarcimento sia il titolare dei beni/diritti lesi dal fatto illecito, nonché che possa esercitare legittimamente le attività in occasione delle quali è avvenuto il sinistro (patenti, autorizzazioni, permessi, ecc...);
3. che ricorrano i profili di responsabilità dell'Amministrazione per come invocati dal presunto danneggiato;
4. se sussistano o meno di elementi di esonero della responsabilità con valutazione degli elementi probatori;
5. se sussista o meno il nesso casuale, valutando gli elementi di prova a disposizione del presunto danneggiato;
6. il comportamento del danneggiato in occasione del sinistro e pertanto del ricorrere di un eventuale concorso di colpa.

Definizione:

al termine del procedimento di valutazione dei profili di responsabilità la richiesta di risarcimento del danneggiato potrà essere respinta o accolta secondo quanto di seguito previsto:

a) non ammissione della richiesta di risarcimento: diniego

- in caso di carenza di legittimazione attiva o passiva o di sussistenza di motivi di esonero di responsabilità o di inidoneità degli elementi probatori prodotti dal presunto danneggiato a dimostrare la responsabilità dell'Amministrazione la Società invierà al medesimo, ed al suo eventuale difensore, formale nota di diniego di risarcimento nella quale dovranno essere compiutamente espresse tutte le motivazioni di non ammissione della richiesta.
- Nel caso in cui la presunta responsabilità del fatto dannoso sia attribuibile ad una terza parte, dovranno essere anche indicati (se noti) i riferimenti del presunto responsabile.
- Copia della nota di diniego dovrà essere anche indirizzata all'Ufficio Assicurazioni dell'Amministrazione

b) Liquidazione stragiudiziale del sinistro - condizioni generali di accoglimento:

- in caso di valutazione in termini positivi dei profili di responsabilità dell'Amministrazione la Società ove ritenga che ricorrano le condizioni per una composizione bonaria in relazione all'evento dannoso denunciato avvierà una trattativa informale con il danneggiato che seguirà un procedimento diverso in relazione al valore del sinistro, secondo quanto di seguito previsto ai successivi paragrafi a) e b).
- In nessun caso la Società potrà perfezionare accordi di composizione bonaria in mancanza della preventiva acquisizione di ogni risultanza istruttoria necessaria in relazione alle caratteristiche del sinistro (perizia sullo stato dei

luoghi, rapporto dell'autorità, dichiarazione testimoniale, relazione del competente Servizio, etc...).

- Nel corso della trattativa la Società dovrà prendere contatti con i terzi in caso di responsabilità concorrente o esclusiva e potrà addivenire ad una transazione condivisa.
- In nessun caso la Società è autorizzata ad effettuare riconoscimento di responsabilità dell'Amministrazione e ciò anche nel caso in cui il sinistro venga definito bonariamente.
- A tal fine la Società utilizzerà moduli il cui testo sarà preventivamente concordato con l'Amministrazione.

c) Definizione stragiudiziale delle pratiche d'importo pari o inferiori ad € 2.000,00

Fermo restando quanto sopra previsto in ordine alle condizioni generali di accoglimento della richiesta del presunto danneggiato la Società accertati i presupposti di responsabilità dell'Amministrazione procederà alla liquidazione del sinistro tramite offerta informale di composizione bonaria al danneggiato che dovrà rispettare, nella sua quantificazione, i seguenti parametri:

1. per i danni materiali l'offerta dovrà avvenire sulla scorta delle risultanze della perizia di stima del perito incaricato
2. l'offerta dovrà ricomprendere, se necessaria, la liquidazione degli eventuali danni non patrimoniali che dovrà avvenire sulla scorta delle risultanze della relazione medico legale e dei parametri di calcolo del danno applicati dalla vigente normativa e giurisprudenza per il riconoscimento e la liquidazione di questa tipologia di danno;
3. l'offerta dovrà essere proporzionalmente ridotta in funzione del ricorrere di elementi di corresponsabilità del danneggiato nella determinazione del sinistro (concorso di colpa).

In caso di accettazione da parte del danneggiato della soluzione bonaria proposta, la Società invierà atto di transizione e quietanza al danneggiato per la definizione del sinistro.

L'atto non potrà prevedere liquidazioni ed erogazioni separate del valore del danno e delle spese legali riconosciute al danneggiato per l'eventuale attività di assistenza prestata da un legale.

La Società, con cadenza mensile, **entro i primi 5 giorni del mese**, farà pervenire all'Ufficio Assicurazioni un riepilogo dei sinistri liquidati e pagati corredato della richiesta di rimborso; al riepilogo saranno uniti i duplicati dei fascicoli dei sinistri istruiti dalla Società accompagnati da un documento riepilogativo contenente il diario di trattazione e le motivazioni secondo le quali la Società ha ritenuto di dover accogliere la richiesta risarcitoria nonché le quietanze firmate dai danneggiati.

L'Ufficio Assicurazioni procederà al controllo della correttezza della trattazione delle pratiche di sinistro in ordine ai sopraindicati presupposti.

In caso di esito positivo del riscontro sopra indicato l'Amministrazione dispone il rimborso alla Società degli importi da essa anticipati a titolo di pagamento per ciascuna pratica trattata correttamente entro 90 giorni dalla ricezione del sopraccitato riepilogo mensile.

Le richieste di rimborso pervenute a decorrere dal sesto giorno di ogni mese saranno ricomprese nel procedimento di rimborso del mese successivo e, ai fini del rispetto del

termine di 90gg di cui al comma precedente, saranno considerate a tutti gli effetti come pervenute il primo giorno del mese successivo.

La richiesta di rimborso dovrà riportare il numero di conto corrente bancario per l'effettuazione del rimborso; la richiesta dovrà contenere il dettaglio delle somme relative alle liquidazioni di danno conteggiate per ogni singolo sinistro, unitamente alla documentazione comprovante gli avvenuti versamenti a terzi danneggiati.

d) Definizione stragiudiziale delle pratiche d'importo superiore ad € 2.000,00 sino ad € 20.000,00 compresi

Fermo restando quanto sopra previsto in ordine alle condizioni generali di accoglimento delle richieste del presunto danneggiato la Società accertati i presupposti di responsabilità dell'Amministrazione procederà alla definizione del sinistro tramite offerta informale di composizione bonaria al danneggiato che dovrà rispettare, nella sua quantificazione, i seguenti parametri:

1. per i danni materiali l'offerta dovrà avvenire sulla scorta delle risultanze della perizia di stima del perito incaricato;
2. l'offerta dovrà ricomprendere, se necessaria, la liquidazione degli eventuali danni non patrimoniali che dovrà avvenire sulla scorta delle risultanze della relazione medico legale e dei parametri di calcolo del danno applicati dalla vigente normativa e giurisprudenza per il riconoscimento e la liquidazione di questa tipologia di danno;
3. l'offerta dovrà essere proporzionalmente ridotta in funzione del ricorrere di elementi di corresponsabilità del danneggiato nella determinazione del sinistro (concorso di colpa)

La Società coinvolgerà preventivamente l'Ufficio Assicurazioni in merito alle determinazioni da assumere in relazione alle ipotesi di composizione di importo superiore ad € 2.000,00 richiedendo, preventivamente alla formulazione della proposta di composizione al danneggiato, apposita autorizzazione scritta trasmettendo all'Ufficio Assicurazioni la relativa proposta corredata da documenti tecnici e/o medico legali che giustificano la soluzione prospettata, nonché una analitica relazione di commento.

In caso di parere favorevole dell'Amministrazione la Società trasmetterà la proposta di liquidazione al danneggiato per la sua sottoscrizione.

L'Amministrazione, in caso di accettazione da parte del presunto danneggiato, provvederà ad adottare i necessari atti di liquidazione e di pagamento al medesimo, nel termine di 90 giorni dalla sottoscrizione da parte del danneggiato dell'atto di quietanza che dovrà pertanto essere tempestivamente trasmesso all'Amministrazione da parte della Società entro e non oltre il 5 del mese successivo a quello della sottoscrizione.

Trattazione giudiziale delle pratiche di importo sino ad € 20.000,00 compresi:

Qualora i sinistri passivi gestiti in sede stragiudiziale sfocino in contenziosi innanzi all'Autorità Giudiziaria, la Società dovrà farsi carico della gestione del contenzioso in ogni grado di giudizio.

La Società provvederà ad individuare un legale ed eventuali tecnici di gradimento dell'Amministrazione per l'assistenza e la difesa della medesima nel procedimento giudiziale eventualmente promosso dal presunto danneggiato.

Per tali procedimenti ogni spesa legale e peritale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa) nessuna

esclusa, nonché le spese di giustizia (comprehensive di eventuali onorari a C.T.U., spese di registrazione sentenze etc...) saranno a totale carico della Società.

Resta pertanto inteso che sono a carico dell'Amministrazione esclusivamente gli oneri riferiti al risarcimento del danno qualora questi siano ricompresi nella franchigia di € 20.000,00.

Si precisa che nella definizione del danno rientrano anche le spese e le competenze dei legali di parte avversa.

Qualora il danneggiato o altri promuovano altresì un'azione di responsabilità penale a carico di un dipendente dell'Amministrazione la Società procederà, su espressa richiesta dell'Amministrazione, alla messa a disposizione di un legale e di un eventuale perito e/o consulente tecnico di parte di comune gradimento per l'Amministrazione e per il dipendente coinvolto.

In tale ultimo caso i compensi spettanti allo studio legale, al perito, al consulente tecnico di parte saranno ricompresi nell'ambito della franchigia e soggetti a preventiva approvazione e liquidazione diretta da parte dell'Amministrazione.

Non sono mai a carico della Società le multe, le ammende e le sanzioni in genere.

Nessun corrispettivo potrà essere richiesto dalla Società a fronte dell'attività di coordinamento ed interfaccia con studi legali, periti o consulenti.

Nell'eventualità di condanna in sede giudiziale dell'Amministrazione per motivazioni manifestamente erranee o contraddittorie sarà facoltà dell'Amministrazione richiedere alla Società di promuovere atto di appello con spese a carico della Società stessa secondo quanto sopra stabilito.

La Società presterà la massima collaborazione ai legali in accordo con l'Amministrazione fornendo tutte le indicazioni e la documentazione necessaria in sede di giudizio.

Trattazione delle pratiche di importo superiore ad € 20.000,00:

Ove la richiesta risarcitoria ecceda la somma di € 20.000,00 ovvero qualora siano forniti elementi tali da ritenere verosimile che la richiesta risarcitoria superi la somma anzidetta tutta la documentazione, comprensiva dell'istruttoria fino a quel momento eseguita e di eventuali atti giudiziari notificati, dovrà essere immediatamente trasmessa a cura della Società alla Compagnia di Assicurazioni che detiene il rischio R.C.T/R.C.O. per la gestione di competenza.

Di tanto sarà fornita tempestiva relazione informativa, analiticamente motivata, all'Ufficio Assicurazioni dell'Amministrazione.

Trattazione stragiudiziale delle pratiche per le quali è stata formulata proposta di negoziazione assistita ex D.L. 133/2014:

In caso di formulazione da parte del legale di controparte dell'invito a stipula di negoziazione assistita ex D.L. 133/2014 la Società dovrà esprimere un proprio parere motivato che tenga conto anche dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità in relazione a ciascuna fattispecie trattata inviando, entro i termini indicati dall'Amministrazione, relazione in merito all'opportunità di aderire o meno alla proposta di negoziazione assistita.

Di tanto sarà fornita tempestiva informativa all'Ufficio Assicurazioni.

3.2 – Gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri attivi:

Per l'attività di recupero dei danni al patrimonio occorsi alla Città Metropolitana di Torino in conseguenza di eventi addebitabili a responsabilità civile di soggetti terzi dovrà essere adottata, limitatamente a quanto compatibile, la procedura sopra descritta.

Per i casi in cui la pretesa risarcitoria dell'Ente non trovasse il favore del responsabile del sinistro o della di lui compagnia di assicurazione la Società provvederà a redigere un parere motivato in ordine all'opportunità o meno di avviare un procedimento giudiziale, anche in ragione della giurisprudenza applicabile a casi analoghi e a individuare un legale ed eventuali tecnici di gradimento dell'Amministrazione per l'assistenza e la difesa della medesima nel procedimento giudiziale. L'Amministrazione dovrà espressamente autorizzare l'avvio del procedimento giudiziale. Per tali procedimenti ogni spesa legale e peritale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa), nessuna esclusa, saranno a totale carico della Società. Resta pertanto inteso che sono a carico dell'Amministrazione esclusivamente le spese e le competenze dei legali di parte avversa per il caso in cui il procedimento giudiziale termini con soccombenza della Città Metropolitana di Torino.

3.3 – Disposizioni comuni ai paragrafi 3.1 e 3.2

Il servizio oltre a rispettare le procedure sopra descritte dovrà essere svolto, a cura e spese della Società, con le seguenti modalità:

- a) la Società dovrà disporre al momento dell'affidamento del servizio delle professionalità più consone per un ottimale espletamento del medesimo. In particolare, al servizio gestione dei sinistri, sia passivi che attivi, dovrà essere preposto con funzioni di coordinatore un soggetto con comprovata esperienza professionale, almeno triennale, in materia di consulenza legale specialistica nell'ambito della gestione sinistri da RCT/O a favore di Enti Locali e/o di altre pubbliche amministrazioni con popolazione almeno pari o superiore a 250.000 abitanti e comunque con riferimento all'oggetto dell'appalto, il quale dovrà rapportarsi con l'Amministrazione per tutte le attività comprese nel servizio oggetto dell'appalto, ivi compresa la sottoscrizione delle proposte motivate di liquidazione o rigetto e dei richiesti pareri motivati.
- b) il sistema gestionale utilizzato dalla Società dovrà consentire in qualsiasi momento la puntuale verifica da parte della Città Metropolitana di Torino dello stato di ciascuna pratica di sinistro trattata, nonché contenere tutte le informazioni relative all'iter quali:
 - codifica delle fasi della gestione della pratica di competenza del fornitore: lo status;
 - intervalli, analisi e verifica dei tempi tra una fase e l'altra;
 - soggetto e/o strutture responsabili delle fasi gestionali;
 - definizione di elementi e codici tecnici per la rilevazione delle tipologie di sinistro;
 - elementi per la rilevazione delle responsabilità e delle rivalse su altri parti;
 - elementi tecnici dell'ispezione:

- elementi tecnici per la procedura di transizione;
 - elementi tecnici della liquidazione;
 - elementi tecnici della procedura di recupero dei danni al patrimonio dell'Ente.
- c) il servizio, inoltre, dovrà essere svolto a cura della Società garantendo:
- una gestione informatizzata delle pratiche di sinistro con sistemi informatici dotati delle caratteristiche di cui all'articolo successivo;
 - la cura dei rapporti con gli uffici dell'Ente coinvolti nelle richieste di risarcimento danni e/o segnalazioni di sinistro anche con riunioni periodiche presso gli uffici della Città Metropolitana di Torino ovvero convocate dall'ufficio Assicurazioni con un preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi;
 - l'individuazione di periti/accertatori, regolarmente iscritti al Ruolo vigente presso l'IVASS, in grado di intervenire nel volgere di 24/48 ore sul luogo dell'accaduto e riferire formalmente in tempi brevi;
 - per i sinistri con conseguenze mortali o di gravi lesioni il tempo di intervento sul luogo del sinistro deve essere garantito nel termine di 6/8 ore;
 - l'individuazione di medici legali professionisti regolarmente specializzati in medicina legale e delle assicurazioni ad abilitati che procedano alle visite ed alle perizie medico legali in caso di sinistri con lesioni alla persona;
 - di verificare i presupposti per la liquidazione del danno e conseguentemente formulare le eventuali offerte risarcitorie;
 - di verificare, con l'ausilio di legali esperti di infortunistica, le opportunità di respingere o meno le richieste risarcitorie;
 - risposte telefoniche all'utenza interessata mediante numero verde per almeno 4 ore settimanali, individuando un giorno alla settimana nel quale istituire "l'ufficio liquidazione danni" presso la propria sede, allo scopo di ricevere controparti e/o legali;
 - almeno un incontro mensile della durata di 5 ore del coordinatore del servizio con l'Ufficio Assicurazioni, per la trattazione dei sinistri di maggiore complessità;
 - di procedere alla liquidazione ed eventualmente pagamento dei sinistri per i quali è stata accettata un'ipotesi transattiva fornendo all'Amministrazione la giustificazione civilistica;
 - di individuare i legali ed i periti di fiducia di gradimento della Città Metropolitana di Torino in caso di apertura di vertenza giudiziale per i sinistri oggetto del servizio secondo quanto previsto dal successivo art. 5;
 - la stesura di rapporti informativi e di statistiche con cadenza trimestrale per riferire sull'andamento della sinistrosità e sulle valutazioni collaterali che da essa dipendono;
 - la possibilità per la Città Metropolitana di Torino di ottenere in tempo reale informazioni riguardo le pratiche trattate, nonché di ricevere copia dei documenti digitalizzati;
 - apertura nella Città di Torino di un ufficio per il servizio di gestione sinistri, in alternativa all'interno del territorio regionale del Piemonte e confinati, ma con la piena disponibilità di presentarsi negli uffici dell'Ente ad ogni eventuale richiesta.

- d) resta sempre salva la facoltà della Città Metropolitana di Torino di avocare a se, in qualunque momento, la gestione diretta di sinistri oggetto del servizio;
- e) l'individuazione di eventuali presupposti di responsabilità a carico della Città Metropolitana di Torino nonché la valutazione dei danni da liquidare oppure da recuperare a beneficio dell'Ente deve realizzarsi esclusivamente dopo la puntuale istruzione del sinistro. E' quindi fondamentale acquisire tutti i verbali delle autorità intervenute sul posto, le relazioni dai vari settori dell'Amministrazione metropolitana, fatture, convenzioni e tutti gli altri documenti utili;
- f) dovranno essere individuate prioritariamente eventuali corresponsabilità del danneggiato nel tentativo di ridurre i costi del sinistro per la Città Metropolitana di Torino;
- g) la gestione delle pratiche deve essere organizzata tramite strumenti informatici e tutta la documentazione deve risiedere in maniera digitalizzata su apposito supporto di comprovata qualità ed affidabilità e di ultima tecnologia; in particolare per una corretta gestione della pratica deve essere possibile:
- inserire dati/documenti per apertura del sinistro (da parte dell'ufficio assicurazioni dell'Ente appaltante) direttamente in piattaforma;
 - classificare i dati e la documentazione per categorie al fine di facilitarne la rintracciabilità e consultazione;
 - associare a ciascuna pratica un qualsiasi tipo di documenti (testi, documenti, immagini fotografiche digitali, ecc);
 - acquisizione ottica dei documenti cartacei (scannerizzazione a cura del fornitore) in formato pdf e archiviazione elettronica dei documenti a partire da qualunque formato (file: doc, xls, e-mail, fax, documenti cartacei digitalizzati, ecc) mediante conversione in formato pdf e possibilità di ricerca fulltext degli stessi;
 - possibilità di effettuare il monitoraggio delle varie fasi procedurali propedeutico a snellire l'iter e ridurre i tempi di inattività;
 - gestire immagini fotografiche con appositi supporti di ultima tecnologia.

La Società deve inoltre assicurare adeguate procedure per il mantenimento dei dati e la salvaguardia degli stessi tramite strumenti di protezione dei dati tramite salvataggio periodico, nonché garantire l'adozione di misure minime di sicurezza e protezione di dati ai sensi della normativa vigente. La Piattaforma informatica dovrà rimanere disponibile ed accessibile agli Uffici della Città Metropolitana di Torino fino alla conclusione della trattazione dei sinistri in carico alla Società aggiudicataria.

Art. 4 – Nomina del coordinatore

La Società dovrà designare un coordinatore del servizio di gestione dei sinistri in possesso di comprovata esperienza professionale, almeno triennale, in materia di consulenza legale specialistica nell'ambito della gestione dei sinistri da RCT/O a favore di Enti Locali e/o di altre pubbliche amministrazioni con popolazione almeno pari o superiore a 250.000 abitanti e comunque, con riferimento all'oggetto dell'appalto, con indicazione espressa dell'Ente a beneficio del quale la prestazione di consulenza è stata resa, il quale dovrà rapportarsi con l'Amministrazione per tutte le attività comprese nel servizio oggetto dell'appalto, ivi compresa, per quanto concerne l'attività di gestione dei sinistri passivi, la sottoscrizione delle proposte motivate di liquidazione o rigetto.

Art. 5 – Gestione del contenzioso. Spese legali

I sinistri oggetto del servizio saranno gestiti nel seguente modo:

- Sinistri stragiudiziali: direttamente dalla Società;
- Sinistri giudiziali: dalla Società attraverso studi legali fiduciari secondo quanto di seguito previsto.

Per i sinistri passivi di importo presumibilmente inferiore o pari ad € 20.000,00 che siano stati respinti o per i quali non sia stato possibile trovare od autorizzare un accordo stragiudiziale, la Società provvederà ad individuare un legale ed eventuali tecnici di gradimento della Città Metropolitana per l'assistenza e la difesa della medesima nel procedimento giudiziale eventualmente promosso dal presunto danneggiato in ogni grado di giudizio.

Per tali procedimenti ogni spesa legale e peritale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa) nessuna esclusa, nonché le spese di giustizia (comprenditive di eventuali onorari a C.T.U., spese di registrazione sentenze etc...) saranno a totale carico della Società.

Devono intendersi comprese in tali spese a carico della Società anche quelle eventualmente scaturenti dall'attuazione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132.

Resta pertanto inteso che sono a carico della Città Metropolitana esclusivamente gli oneri riferiti al risarcimento del danno qualora questi siano ricompresi nella franchigia di € 20.000,00.

Si precisa che nell'accezione di danno rientrano anche le spese e le competenze dei legali di parte avversa.

Qualora il danneggiato o altri promuovano altresì un'azione di responsabilità penale a carico di un dipendente della Città Metropolitana di Torino, la Società procederà, su espressa richiesta della Città Metropolitana, alla messa a disposizione di un legale e di un eventuale perito e/o consulente tecnico di parte di comune gradimento per la Città Metropolitana e il dipendente coinvolto.

In tale ultimo caso i compensi spettanti allo studio legale, al perito, al consulente tecnico di parte, saranno ricompresi nell'ambito della franchigia e soggetti alla disciplina della liquidazione diretta da parte della Città Metropolitana.

Per l'attività di recupero dei danni al patrimonio occorsi alla Città Metropolitana di Torino in conseguenza di eventi addebitabili a responsabilità civile di soggetti terzi qualora la pretesa risarcitoria dell'Ente non trovasse il favore del responsabile del sinistro o della di lui compagnia di assicurazione la Società provvederà a redigere un parere motivato in ordine all'opportunità, o meno, di avviare un procedimento giudiziale, anche in ragione della giurisprudenza applicabile a casi analoghi e a individuare un legale ed eventuali tecnici di gradimento dell'Amministrazione per l'assistenza e la difesa della medesima nel procedimento giudiziale. L'Amministrazione dovrà espressamente autorizzare l'avvio del procedimento giudiziale. Per tali procedimenti ogni spesa legale e peritale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, registrazione sentenza ed eventuali onorari a CTU etc.) nessuna esclusa, saranno a totale carico della Società. Resta pertanto inteso che sono a carico dell'Amministrazione esclusivamente le spese e le competenze dei legali di parte avversa per il caso in cui il procedimento giudiziale termini con soccombenza della Città Metropolitana di Torino.

Nessun corrispettivo potrà essere richiesto dalla Società a fronte dell'attività di coordinamento ed interfaccia con studi legali, periti o consulenti.

Nell'eventualità di condanna in sede giudiziale dell'Amministrazione per motivazioni manifestamente erranee o contraddittorie, sarà facoltà dell'Amministrazione richiedere

alla Società di promuovere atto di appello con spese a carico della Società stessa, secondo quanto sopra stabilito.

Non sono mai a carico della Società le multe, le ammende e le sanzioni in genere.

Art. 6 - Proprietà dei dati

La base informativa resterà di esclusiva proprietà della Città Metropolitana di Torino.

La Città Metropolitana ha il diritto esclusivo di leggere e stampare i dati contenuti nella base informativa utilizzando gli strumenti che riterrà più idonei.

La Città Metropolitana ha il diritto esclusivo di utilizzare i dati letti o stampati anche al di fuori del sistema informatico in oggetto.

L'Ufficio assicurazioni della Città Metropolitana a fine rapporto dovrà avere copia di tutti i dati informatizzati di cui è a tutti gli effetti proprietaria.

Art. 7 - Riservatezza

La Società garantisce la riservatezza in riferimento a tutte le informazioni a qualsiasi titolo acquisite nello svolgimento della presente gara e nell'esecuzione delle prestazioni che costituiscono oggetto del presente contratto.

Il suddetto obbligo di riservatezza permarrà indefinitamente e, quindi, anche successivamente all'estinzione del rapporto contrattuale.

Art. 8 - Trattamento e tutela dei dati personali

La Società provvederà, ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e sue successive modifiche, al trattamento dei dati personali che saranno posti a disposizione della Città Metropolitana di Torino o comunque acquisiti in esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 9 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata prevista al precedente art. 3 del titolo I.

Il suo termine naturale si verificherà quando sarà definita l'ultima pratica di risarcimento riferibile all'oggetto del contratto di cui al sopra esteso art. 1 del titolo I.

Art. 10 – Corrispettivo. Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo complessivo del servizio di gestione dei sinistri comprende tutte le spese nessuna esclusa in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per i periti, medici, consulenti e quant'altro previsto a carico della Società dal presente capitolato.

Sono altresì ricomprese nei citati costi a carico della Società le spese attinenti eventuali contenziosi giudiziari derivanti dalla gestione dei sinistri oggetto del servizio nei limiti e secondo quanto previsto dal precedente art. 5 e comunque dal presente capitolato.

Il servizio sarà pagato in quattro rate trimestrali posticipate di eguale valore.

L'importo delle fatture sarà suddiviso in ragione del 90% dell'importo totale del servizio per n. 4 fatture trimestrali. L'importo residuo pari al 10% dell'importo totale del servizio sarà corrisposto alla definizione dell'ultima pratica di risarcimento riferibile all'oggetto del contratto.

Il pagamenti di cui sopra saranno effettuati dopo l'emissione di regolare fattura elettronica da parte della Società.

In deroga a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002, il pagamento verrà effettuato dalla Città Metropolitana a mezzo mandato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture al fine di verificare pendenze o contestazioni.

Qualora il numero dei sinistri effettivi annui variasse in aumento o decremento di una percentuale superiore al 20% rispetto ai quelli stimati, si applicheranno le seguenti condizioni:

- in caso di incremento oltre la soglia del 20% per i sinistri gestiti eccedenti tale soglia verrà corrisposto, per ogni pratica, il prezzo unitario desumibile da quanto offerto in sede di gara;
- in caso di decremento oltre la soglia del 20% per i sinistri mancanti al raggiungimento di tale soglia, verrà addebitato, per ogni pratica mancante, il prezzo unitario desumibile da quanto offerto in sede di gara.

Aumenti o decrementi sino al 20% non comporteranno variazioni economiche.

L'eventuale regolazione avverrà al termine del servizio in occasione del pagamento dell'ultima rata entro il termine di 30 giorni.

2. Le gestione dei sinistri attivi verrà compensata direttamente dalle controparti, contestualmente e proporzionalmente, secondo prassi, rispetto ai risarcimenti ottenuti; pertanto nessun onere economico aggiuntivo sarà posto a carico della Città Metropolitana di Torino.

Resta inteso che il compenso spettante al gestore per l'attività svolta non potrà gravare, neanche parzialmente, per nessun motivo sull'entità del danno che dovrà essere di esclusiva e totale spettanza della Città Metropolitana di Torino.

Art. 11 - Oneri a carico della Società

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, (bollo, carta bollata, imposte di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Società aggiudicataria.

La Società aggiudicataria dovrà versare l'importo relativo a dette spese entro 48 ore dalla relativa comunicazione

Art. 12 - Rapporti tra le parti

In nessun modo il presente contratto darà origine ad alcuna forma di reciproca rispondenza per debiti ed obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività di impresa delle parti al di fuori di quanto espressamente previsto ai termini del presente contratto.

In particolare, nei rapporti con i terzi danneggiati, nella corrispondenza ed in qualsiasi atto posto in essere in esecuzione del presente contratto, la Società evidenzierà la propria veste di prestatore d'opera e l'assenza di qualsiasi rispondenza in capo alla medesima per le obbligazioni facenti capo esclusivamente alla Città Metropolitana.

Art. 13 - Cessione del contratto e del credito.

1. La cessione del contratto è vietata.
2. La cessione del credito è disciplinata dalla normativa speciale in materia, previa certificazione del credito nel sito del MEF;

Art. 14 - Obblighi e Responsabilità della Società

La Società è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni concernenti la tutela infortunistica degli addetti al servizio di cui al presente capitolato.

Essa dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale utilizzato.

La Società dovrà inoltre rispettare le norme riguardanti il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.99 n. 68.

La Società sarà considerata responsabile dei danni che dal servizio fornito fossero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia della Città Metropolitana sia di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la Città Metropolitana da ogni responsabilità ed onere.

Art. 15 – Situazioni di inadempimento, risoluzione del contratto e penali

La Società è irrevocabilmente obbligata nei confronti della Città Metropolitana di Torino ad effettuare il servizio nei modi e nei termini previsti dal Capitolato e proposti nell'offerta tecnica sia con riferimento alla modalità di gestione del servizio ed alle funzionalità del software, sia con riguardo alle eventuali migliorie gratuite ed all'offerta formativa proposta.

L'inadempimento, ovvero l'adempimento tardivo e/o parziale di una qualsiasi delle obbligazioni predette sarà ritenuto in ragione del servizio reso e dei possibili danni, anche d'immagine, che ne deriverebbero alla Città Metropolitana di Torino, di non scarsa importanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. e darà diritto all'Ente di procedere ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.

Ciò premesso, ferme le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che integralmente si richiamano, la Città Metropolitana di Torino avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con A/R o PEC, nei casi di:

- a) reiterata negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali o mancato rispetto di quanto detenuto nell'offerta e nei relativi allegati presentati in sede di gara;
- b) cessione dell'azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
- c) inadempienza dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 16;
- d) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e) mancato reintegro della cauzione definitiva in caso di sua escussione parziale.

Le segnalazioni di non conformità nell'esecuzione del servizio, di qualunque genere, sono da considerarsi a tutti gli effetti come formali contestazioni d'inadempimento. Pertanto, qualora la Società non ottemperasse agli obblighi assunti oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto all'oggetto, l'Ente invierà una comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prestazioni in esse contenute.

In caso di contestazioni la Società dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di sette giorni dal ricevimento delle stesse.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute valide e/o soddisfacenti dall'Ente si potrà procedere all'applicazione di una penale pari a € 1.000,00= anche mediante escussione della cauzione definitiva.

E', altresì, convenuta una penale a carico della Società di € 50,00, che potrà essere trattenuta dalla cauzione definitiva, per ogni giorno di ritardo rispetto agli adempimenti previsti in Capitolato e/o proposti nell'offerta tecnica, salvo cause di forza maggiore dimostrate o imputabili all'Amministrazione.

Tenuto conto dell'importanza sottesa alla corretta esecuzione del contratto ed al rispetto degli obblighi previsti, le penali anzidette non potranno in alcun caso essere ritenute eccessive restando anzi salvo il diritto all'eventuale risarcimento del maggior danno.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, la Società dall'adempire a regola d'arte il servizio oggetto della contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, l'Ente procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Società è espressamente convenuta la facoltà della Città Metropolitana di Torino di far svolgere i servizi previsti nel contratto dalla società risultata seconda classificata nella graduatoria di gara.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare e successivamente stipulare il relativo contratto sotto condizione risolutiva nel caso in cui siano decorsi oltre 30 giorni dall'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non risultino pervenute tutte le risposte dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.

Si fa presente che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. citato deve permanere in capo all'aggiudicatario ed ai subappaltatori per tutta la durata dell'appalto. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nel caso di riscontro negativo anche in relazione ad uno solo dei requisiti richiesti, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.. Resta inteso che, nel caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, eventualmente decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, la Città Metropolitana di Torino avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento danni, compresi i disagi procurati ai terzi danneggiati.

Art. 16 - Polizza assicurativa

La Società, per fatto proprio o di suo dipendente è espressamente obbligata per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque, compresa la Città Metropolitana di Torino, in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente contratto.

A tale scopo la Società dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa per negligenze od errori professionali con un massimale pari ad almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni,00).

Tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte della Società medesima.

Copia della polizza, che avrà validità per tutta la durata del servizio, dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana prima dell'avvio del servizio.

La Società risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la Città Metropolitana e pertanto qualora la Società non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversi relativa all'interpretazione, all'esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà comunque competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n. _____.

Individuazione modalità di gara

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA E GESTIONE SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.

Il Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti

Premesso che:

- la Direzione Finanza e Patrimonio, nell'ambito delle competenze alla stessa assegnate, ha predisposto il progetto relativo al "SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA E GESTIONE SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO";

Dato atto che occorre procedere all'individuazione delle modalità di gara per l'aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio di cui sopra;

Rilevato che l'acquisto in oggetto è stato inserito nell'atto di programmazione biennale di cui all'art. 21 comma 6 del D.lgs. 50/2016, approvato con Deliberazione consiliare n. 62-2021 del 30-09-2021 di aggiornamento del DUP 2021 CUI S01907990012202100012

Dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto di avviare una procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio in oggetto condotta attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A., messa a disposizione della Città Metropolitana di Torino a seguito di accordo con la società di committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.a, per l'importo a base di gara di Euro 190.125,00, con invito rivolto agli operatori economici individuati dal RUP;

Dato atto che per il servizio in oggetto non è possibile la suddivisione in più lotti considerate sia l'antieconomicità sia la difficoltà di gestione derivante dal suo eventuale frazionamento su più operatori economici;

Considerato che come previsto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni in L. 76/2021, come modificato con DL 77/2021 convertito in L. 10/2021, per affidamenti di importo pari o superiore a 139.000,00 Euro e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le forniture e i servizi, le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Ritenuto di avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, condotta attraverso la piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. messa disposizione della Città Metropolitana di Torino a seguito di accordo con la società di committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.a., con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati dal Rup tra quelli registrati sulla suddetta piattaforma alla data di invio dell'invito per l' "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA E GESTIONE SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO", per l'importo a base di gara di Euro 190.125,00 (IVA esclusa);

Ritenuto che tale modalità di accesso alla procedura negoziata soddisfi pienamente i principi di non discriminazione e concorrenza nonché il principio di rotazione;

Ritenuto che il presente appalto non presenta carattere transfrontaliero ai fini dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 come modificato con D.L. 32/2019;

Dato atto che:

- l'aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato con D.L.32/2019, valutata sulla base dei criteri individuati nel capitolato speciale d'appalto;
- in presenza di almeno tre offerte ammesse, si procederà all'individuazione, ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 cc. 5,6,7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. È fatta salva la facoltà di cui al c. 6 del medesimo articolo;

L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avverrà entro i termini di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020, decorrenti dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica e in forma di scrittura privata, con sottoscrizione anche asincrona e remota mediante firma digitale o firma elettronica avanzata senza successiva repertoriazione, ma semplice registrazione nell'apposita procedura dell'Ente dal Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Si dà atto che alla procedura di gara in oggetto sarà applicato l'art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. 76/2020 e pertanto è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo;

Dato atto che preventivamente all'avvio dell'esecuzione, il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.;

Nel rispetto delle competenze assegnate dal ROUS, la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti provvederà all'avvio delle procedure negoziate secondo le modalità predette.

Torino,

La Dirigente della Direzione
Centrale Unica Appalti e Contratti
Dott.ssa Donata RANCATI

Movimenti contabili relativi al provvedimento PDD - 2021/5301 - QA3

Spese

Impegni											
Capitolo	Miss/Prog Cofog	V Liv. PDCF	Impegno/Sub	Tipo	Mov. Orig.	Fornitore	CUP	CIG	TF	Progetto	Importo
4300	0102 01.3	U.1.10.04.99.999	2022 / 656	PR				CIG in corso di definizione	FP	2021/740	77.317,50
4300	0102 01.3	U.1.10.04.99.999	2023 / 110	PR				CIG in corso di definizione	FP	2021/740	77.317,50
4300	0102 01.3	U.1.10.04.99.999	2024 / 43	PR				CIG in corso di definizione	FP	2021/740	77.317,50
Totale Impegnato:											231.952,50

Movimenti contabili relativi al provvedimento PDD - 2021/5301 - QA3

Altro

Progetti Iniziative			
Progetto	Importo	Descrizione Progetto	Cronoprogramma
2021/740	231.952,50	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEI SINISTRI D'IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA FRANCHIGIA DI € 20.000,00 DELLA POLIZZA R.C.T./R.C.O E GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ANNI 2022/2023/2024. - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO.	n/a - SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DEI SINISTRI D'IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA FRANCHIGIA DI € 20.000,00 DELLA POLIZZA R.C.T./R.C.O E GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ANNO 2018. APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO D'APPALTO.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5402 DEL 23/10/2021

Prenotazione N°: 2022/656

Descrizione: SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DEI SINISTRI D'IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA FRANCHIGIA DI € 20.000,00 DELLA POLIZZA R.C.T./R.C.O E GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ANNO 22/23/24. APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO D'APPALTO.

Importo (€): 77.317,50

Cap.: 4300 / 2022 - POLIZZE ASSICURATIVE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI. PERSONALE
Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0102 - Segreteria generale

UEB: 0

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Prenotazione N°: 2023/110

Descrizione: SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DEI SINISTRI D'IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA FRANCHIGIA DI € 20.000,00 DELLA POLIZZA R.C.T./R.C.O E GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ANNO 22/23/24. APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO D'APPALTO.

Importo (€): 77.317,50

Cap.: 4300 / 2023 - POLIZZE ASSICURATIVE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI. PERSONALE
Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0102 - Segreteria generale

UEB: 0

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5402 DEL 23/10/2021

Prenotazione N°: 2024/43

Descrizione: SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DEI SINISTRI D'IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA FRANCHIGIA DI € 20.000,00 DELLA POLIZZA R.C.T./R.C.O E GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ANNO 22/23/24. APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO D'APPALTO.

Importo (€): 77.317,50

Cap.: 4300 / 2024 - POLIZZE ASSICURATIVE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI. PERSONALE

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0102 - Segreteria generale

UEB: 0

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti